

STUDIO LEGALE**Avv. Lucia Russo****via Olanda, n45 – Sant'Antimo (NA)****tel e fax 081.194.33.38 e-mail: studiorussolucia@libero.it****TRIBUNALE DI PIACENZA****in funzione di Giudice del Lavoro****Ricorso ex art. 700 CPC**

La Docente Verde Giuseppina, nata a Napoli il 07.08.1971 CF. VRDGPP71M47F839H, res.te in Sant'Antimo (NA), alla via Francia n.39 elett.te dom.to in Sant'Antimo (NA), alla via olanda, n.45, presso lo studio dell' avv.to Lucia Russo C.F.RSSLCU72P49F829N, dalla quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce al presente atto con allegato documento. Si dichiara altresì di voler ricevere tutte le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0811943338 o indirizzo di posta elettronica:studiorussolucia@libero.it oppure pec: luciarusso@avvocatinapoli.legalmail.it così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 del DPR 11 febbraio 2005 n.68.

RICORRENTE

contro:

1. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, dom.to ope legis, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bologna alla Via G. Reni n.4 ;
2. Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Napoli, Via Ponte della Maddalena n. 55 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz n. 11, ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;
3. Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Via Ponte della Maddalena n. 55, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz n. 11, ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;
4. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER L'EMILIA ROMAGNA in persona del Legale Rappresentante pro tempore, dom.to ope legis, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bologna alla Via G. Reni n.4
5. UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER L'EMILIA ROMAGNA UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE DI PARMA E PIACENZA in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con



sede in Piacenza alla Via San Giovanni n.17, dom.to ope legis, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bologna alla Via G. Reni n.4

6. e nei confronti di tutti i controinteressati assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella Fase C del piano straordinario di assunzione (cd Buona Scuola), coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

OGGETTO: Domanda di trasferimento - anno scolastico 2016/2017

PREMESSO CHE

1. La ricorrente, con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 26.11.2015, è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro per il comparto scuola, in quanto inserita nella Graduatoria ad Esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente della scuola Primaria, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera c. Pertanto, in data 27.11.2015 stipulava con il MIUR il contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo per un posto comune, con decorrenza giuridica dal 1.9.2015 (contratto allegato doc.1)
2. Il citato contratto assegnava la ricorrente per l'anno scolastico in corso presso l'USP di Napoli – precisamente la ricorrente ha espletato il suo anno di prova, titolare per l'a.s.2015/2016 in provincia di Napoli, presso la scuola “G.Pascoli” di Grumo Nevano (all. 3)-e prevedeva, altresì, in conformità con la normativa vigente e con i passaggi posti in essere dalla Legge 107/2015, che la ricorrente avrebbe dovuto assumere servizio a decorrere dal 1.9.2016 presso la sede definitiva assegnata attraverso le operazioni di mobilità, di prossimo esperimento.
3. Prima di tale assunzione la docente Verde Giuseppina ha svolto servizio d'insegnamento ininterrottamente e continuativamente dall'anno scolastico 2004/2005 all'anno scolastico 2014/2015 presso la scuola paritaria dell'infanzia e primaria “Don Bosco” in Sant'Antimo alla via Nettuno (all.19);
4. Inoltre, la ricorrente ha svolto un totale di 151 giorni di supplenza presso istituti statali quali il 2° circolo Didattico “Giacomo Leopardi di Sant'Antimo (NA) (attestazione di servizio in atti in atti doc.20).
5. In data 8.4.2016 veniva pubblicata dal MIUR Direzione Generale Personale della Scuola la nota prot. 9520, avente ad oggetto: “Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l' a.s. 2016/2017: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 244/2016 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016”

La nota, o meglio, l'ordinanza e il CCNI allegati, davano il via alle operazioni di mobilità della scuola per l'anno scolastico 2016/2017, prevedendo un calendario specifico con le date entro le quali occorreva



presentare le domande e con la scansione di tutti i passaggi successivi, comprese le modalità di assegnazione delle cattedre nell'ambito delle operazioni di mobilità.

In particolare, restringendo l'analisi alla posizione della ricorrente, i riferimenti normativi ed operativi erano costituiti dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e dal Contratto Nazionale Integrativo dell'8.4.2016 (al quale l'ordinanza medesima rimanda).

5. Le operazioni di mobilità prevedevano due fasi distinte: nella prima fase (A dell'art 6 del CCNI) sarebbero stati effettuati i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province; nella seconda fase (B, C e D dell'art. 6 del CCNI) si sarebbe proceduto ai movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra ambiti territoriali.

La ricorrente, secondo quanto previsto dalla legge 107/15 e come richiamato dal contratto di assunzione, avrebbe dovuto partecipare alla seconda fase, precisamente alla fase c), che avrebbe riguardato i posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale.

Il termine per la presentazione della domanda era fissato per il 3.6.2016, per cui l'istante, in data 31.05.2016, presentava tempestivamente la domanda di mobilità per l'assegnazione all'ambito a livello nazionale. La tempestività e correttezza della domanda è documentata dalla lettera di notifica inviata il giorno 23.06.2016 dal MIUR sulla posizione individuale presente nel sito internet ministeriale, pagina Istanze on line. (doc.in atti)

Va subito precisato che la domanda presentata dalla ricorrente reca tutte le informazioni idonee per una corretta valutazione dei titoli.

In data 26.06.2016 il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Napoli alla ricorrente pari a 33 punti, oltre 6 per il comune ricongiungimento; (doc.in atti)

6. In tal modo il MIUR decurtava il punteggio relativo all'esercizio dell'insegnamento pre ruolo dall'anno 2008 all'anno 2015 svolto presso una scuola paritaria per un punteggio pari a 21 (3 punti per sette anni non conteggiati !!!), nonché quello relativo ai 150 giorni di supplenze per ulteriori 6 punti.
7. Con nota del 29.7.2016 il MIUR informava sul proprio sito di aver diffuso gli esiti della mobilità interprovinciale della scuola primaria e che i relativi bollettini erano stati inviati agli Uffici Scolastici Regionali per la pubblicazione.
8. con comunicazione del 29.07.2016, h 11.25 (doc.in atti) alla ricorrente veniva comunicata l'assegnazione come sede definitiva l'ambito 0014 regione Emilia Romagna presso la provincia di Piacenza (fra le ultime preferenze espresse);
9. nella propria domanda di mobilità la ricorrente ha richiesto l'assegnazione del posto comune e a tal fine ha indicato le preferenze territoriali nella sezione G della domanda (doc.in atti);



10. Sempre in data 29.7.2016, l'Ufficio VI del MIUR Ambito Territoriale di Roma dell'U.S.R. Lazio, pubblicava il decreto n. 15992 con il bollettino/elenco dei trasferimenti relativi alle medesime fasi B, C e D della mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, come pervenuto dal MIUR (all. 5 decreto ed elenco).

Orbene, da una consultazione dell'elenco, la ricorrente apprendeva che numerosi docenti assunti a tempo indeterminato dalle graduatorie ad esaurimento contestualmente a lei nell'anno 2015/2016 in possesso di un punteggio sensibilmente inferiore al suo, risultavano trasferiti a Roma in città ed in provincia in Ambiti indicati dalla ricorrente stessa nella domanda (elenco in atti).

A TITOLO DI ESEMPIO:

- BALDASSI SILVANA CF.BLDSVN63L49C034R DESTINAZIONE LAZIO CON PUNTEGGIO 0
- LOMBARDI FELICIANA C.F. LMBFCN80S67C136J DESTINAZIONE LAZIO CON PUNTEGGIO 7

ETC ETC così come è facilmente ravvisabile sia dall'elenco generale pubblicato da MIUR sia dal sunto in allegato alla domanda di conciliazione mobilità che ha effettuato la ricorrente allegati in atti.

Va precisato, al fine di evitare pretestuose e dilatorie eccezioni, che trattasi di docenti che si trovano nella medesima posizione giuridica dell'istante in quanto:

- a) sono stati assunti nell'anno scolastico 2015/2016;
- b) sono stati immessi in ruolo dalla graduatoria ad esaurimento e non dal concorso;
- c) non sono in possesso di Precedenze previste dall'art. 13 del CCNI dell'8.4.2016 (legge 104/92 ed altro).

Ed infatti, l'assunzione nell'anno scolastico 2015/2016 e l'immissione in ruolo dalla G.A.E. e non dal concorso si rileva dalla consultazione dei bollettini dei trasferimenti allegati

Si precisa, altresì, che i suindicati docenti non sono in possesso di Precedenze di cui all'art. 13 del CCNI (che avrebbe consentito loro di sopravanzare la ricorrente pur con un punteggio inferiore) come si evince dagli elenchi che specificano le precedenza, laddove esistenti (doc.in atti).

L'istante ha anche proposto il tentativo di conciliazione, definito con verbale negativo atteso che alla ricorrente era stato proposto un ambito nella Regione Toscana(all 16 e 17) (espresso come preferenza n. 59)

7. Quindi, ricapitolando, benchè al momento della pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria per l' a.s. 2016/2017, originariamente prevista il 18 luglio ed immotivatamente rinviata al 29 luglio, la ricorrente, se pur inserita nell'elenco dei trasferimenti con punteggio 33 (a cui si aggiungono punti 6 per il ricongiungimento familiare) è stata assegnata all'Ambito Territoriale n.0014 della provincia di Piacenza, ovvero ambito territoriale espresso come preferenza n.84!;
8. Di contro altri concorrenti della stessa procedura di mobilità, e della stessa fase, con punteggio e posizione di gran lunga deteriore nel predetto elenco, sono stati assegnati nelle sedi indicate dall'istante con maggiore preferenza, e comunque in una sede di gran lunga vicinore rispetto a quella ben più distante



assegnata alla ricorrente. Nella documentazione in atti si sono indicate le situazioni più evidenti con riferimento ai primi ambiti indicati nella domanda dell'istante, ma la stessa illegittima situazione è riscontrabile in ciascuno degli ambiti indicati dall'istante, scorrendo l'ordine di preferenza (all- 16 doc. istanza di conciliazione - all. 24).

9. _Si precisa che la ricorrente Verde Giuseppina ha superato il concorso per docente nella scuola primaria dell'anno 1990 .Ella è dunque un cd. precario che è rimasto in attesa di assunzione del Ministero resistente per oltre ventisei anni. Ha oggi quarantacinque anni ed ha sempre vissuto a Napoli dove si è creata una famiglia
10. La ricorrente, dall'anno scolastico 2004 all'anno 2015 ha ininterrottamente prestato servizio preruolo in attesa di assunzione, in un Istituto paritario per ben undici anni. Altresì dal 1995 al 2001 ha effettuato supplenze brevi in scuole statali. All'atto dell'assunzione in ruolo de quo, intervenuta attraverso il piano straordinario della legge 107/2015 - la ricorrente Verde Giuseppina ha chiesto il riconoscimento integrale del suo punteggio per la mobilità allegando la relativa dichiarazione alla domanda di mobilità straordinaria ex legge 107/2015 per l'anno scolastico 2016/2017. Tale punteggio non è stato riconosciuto per tutti gli undici anni di insegnamento pre ruolo ma solo per i primi 4 e cioè fino all'anno 2008. Illegittimamente pertanto il ricorrente è stato classificato in graduatoria tenendo conto del solo punteggio base di 33 punti di cui alla suddetta domanda di mobilità straordinaria, non essendogli stati riconosciuti ben 21 punti per il servizio pre ruolo (tre punti per anno!) oltre ai due punti per ogni 45 giorni di supplenze in scuole statali per ulteriori 6 punti!
11. Insomma, l'illogica ed illegittima condotta dell'Amministrazione scolastica ha comportato numerose, assurde situazioni che coinvolgono anche l'odierna ricorrente; così, a parità di requisiti (motivi di preferenze e fasi della mobilità), docenti con maggiore punteggio, qual'è la ricorrente, sono stati assegnati in sedi distanti (ed ovviamente non indicati nella domanda, o indicati tra le ultime preferenze), ed altri con punteggio inferiore sono stati assegnati in sedi vicine (ovviamente indicate come prime preferenze) pur essendovi posti più che sufficienti a soddisfare le richieste di tutti i partecipanti alla procedura di mobilità;
12. in tal modo il MIUR ha tradito palesemente il principio dello scorrimento della, graduatoria fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti;
13. La lavoratrice ha inoltrato formale reclamo all'amministrazione competente e successivamente richiesta di tentativo di conciliazione che non ha sortito esito positivo (doc.in atti);
14. La ricorrente ha altresì proposto reclamo sul mancato riconoscimento del punteggio pre ruolo nella fase della mobilità, ma anche questo non ha sortito alcun esito (doc.in atti);
15. Considerata l'illogica ed illegittima condotta dell'Amministrazione scolastica nonché l'Estrema urgenza (per cui si ritiene quanto mai necessaria l'emissione, *inaudita altera parte*, di un decreto cautelare) la lavoratrice è costretta ad adire la Magistratura competente, in via cautelare e d'urgenza, affinché adotti, medio tempore, un provvedimento che salvaguardi e tuteli i diritti e le prerogative della docente, madre e



lavoratrice, costretta dall'arbitraria condotta amministrativa a prestare servizio in una sede molto lontana dalla propria residenza e dalla propria famiglia composta dal marito e dai due figli

IN DIRITTO

A) Non v'è dubbio che la ricorrente abbia preliminarmente diritto sia all'attribuzione della sede che le spetta in base al punteggio riconosciutole dal MIUR nella fase di mobilità e secondo le preferenze espresse nella relativa domanda, sia all'attribuzione del punteggio corretto secondo le direttive impartite dal Ministero e, conseguentemente, all'assegnazione di una sede definitiva che rispecchi detto punteggio corretto; il tutto previa sospensione, se del caso, dei provvedimenti di assegnazione che la riguardano, come già statuito dalle ordinanze dei vari Tribunali allegate in atti, atteso che comporterebbero uno stravolgimento di vita personale e dell'intero nucleo familiare, da pronunciarsi anche inaudita altera parte. Si rappresenta infatti che la ricorrente è madre di due figli di 15 e 11 anni che frequentano rispettivamente il Liceo e la seconda classe di scuola media statale a Sant'Antimo. Il marito della ricorrente è impiegato presso la kedrion spa presso la sede operativa in Sant'Antimo (NA) sulla strada statale 7 bis con turni lavorativi che vanno dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

1. Come anticipato in premessa, il quadro normativo di riferimento, nella fattispecie, è costituito dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 dell'8.4.2016 e dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016. L'ordinanza, che disciplina le operazioni di mobilità è stata adottata seguendo le prescrizioni dettate dalla legge 107/2015 (cd. buona scuola) con la quale fu dato il via ad un piano di assunzioni, attuato nell'anno 2015, che ha coinvolto anche la ricorrente. L'Ordinanza Ministeriale n. 241/16 (di cui si deposita stralcio con le norme attinenti allegate in atti richiama espressamente quanto previsto dal Contratto Nazionale integrativo dell'8.4.2016 (si allega stralcio in atti), dandone attuazione.

La ricorrente, assunta dalle graduatorie permanenti, ha partecipato alla fase C prevista dall'art 6 del CCNI per tutti gli ambiti nazionali

a-1 Ordinanza Ministeriale n. 241/16 (norme applicabili alla fattispecie)

Appare opportuno riportare le norme di riferimento delle operazioni di mobilità, muovendo dall'O.M. 241/16 che, all'art. 3, prevede che *“i docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17”*. All'art. 8 si prevede che *“I docenti immessi in ruolo sino al 14/15 o nelle prime due fasi del piano di assunzioni 15/16 delle scuole dell'infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo e secondo grado, titolari di sede o di posto nella provincia, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di altre province..”*

All'art. 9, comma 10, si stabilisce che *“Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali.”*



All'art. 9, comma 17, si afferma il criterio della vicinorietà, in virtù del quale nell'ipotesi di indicazione incompleta delle province, l'assegnazione del docente sarebbe stata effettuata tenendo conto della catena di vicinanza tra gli ambiti indicati: *“Il personale del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M.”*

a-2 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 8.4.2016

Le fasi e le disposizioni operative in ordine alla gestione della mobilità sono contenute nel “Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017” sottoscritto l'8.4.2016 presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale.

Le norme di riferimento sono le seguenti:

L'art. 2 rubricato destinatari, nel quale, al comma 3, si prevede espressamente che *“ I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. ...”*

L'art. 6 –, rubricato “FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI” stabilisce le modalità di svolgimento delle quattro fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale.

In particolare, si riporta integralmente la fase c), rilevante nella fattispecie.

“FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; ...”

L'art. 8 stabilisce i criteri di individuazione delle sedi disponibili per le operazioni di mobilità.

L'art. 9 è specifico per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

L'art. 17 disciplina le modalità di gestione del contenzioso, prevedendo il reclamo entro 10 giorni.



Infine, l'allegato 1 ripercorre tutte le fasi della mobilità, ripercorrendo l'ordine delle operazioni dei movimenti, e precisando che l'ordine di graduatoria degli aspiranti vada redatto privilegiando il criterio del punteggio più alto:

“EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI

Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza

*Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.**I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.”*

Alla luce della disposizione operativa che precede non vi è alcuna ragione per la quale alla ricorrente, stante il punteggio dalla medesima posseduto, come ricavabile dalla sua domanda (punteggio assegnato dalla stessa qui intimata amministrazione), debbano essere preferiti docenti con punteggi inferiori e privi di connotati di prevalenza.

Altresì le modalità di applicazione di tale norma sono state ulteriormente esplicitate nelle istruzioni che il MIUR ha impartito al programmatore del software usato per il trattamento delle domande dei docenti. In esse si legge: *«l'algoritmo tenta di **assegnare la prima preferenza utile espressa dal docente** verificandone la soddisfaccibilità in base alla disponibilità e all'ordine di graduatoria con cui l'aspirante in esame può essere trattato su questa preferenza.)* Finché ci sono posti disponibili e domande da esaminare: per ogni docente se la sua prima preferenza può essere soddisfatta procedi con l'assegnazione altrimenti esamina la preferenza successiva» [documento in atti].



Dunque, secondo le disposizioni ora riportate, l'individuazione dell'ambito di titolarità per ogni singolo docente si sarebbe dovuta svolgere per tentativi successivi: a partire dal primo degli ambiti selezionati dal docente, si sarebbe dovuta congiuntamente verificare la disponibilità di posti e la collocazione in graduatoria; nel caso in cui da questa verifica fosse risultata una disponibilità di posti sufficiente a scorrere la graduatoria degli aspiranti fino alla posizione dell'interessato, si sarebbe dovuto procedere con l'assegnazione dell'ambito, altrimenti si sarebbe dovuto passare ad eseguire la medesima operazione sugli ambiti successivi, ovviamente ripetendola fino a quando questi due elementi (disponibilità di posti e utile posizione in graduatoria) non si fossero combinati.

Sicché, in questo quadro, tenuto altresì conto del criterio di assegnazione sulla base di vicinanza, di cui all'art. 1,co. 108 l. 107/15, il trasferimento di chi ricorre presso l'ambito territoriale Emilia Romagna ambito 0014 indicato come preferenza 84 sarebbe stato giustificabile solo nel caso in cui in tutti i precedenti ambiti prescelti la totalità dei posti disponibili fosse già stata occupata da docenti con punteggio superiore al suo.

Così però non è stato, ed infatti, come evidenziato in narrativa, in ambiti che chi ricorre aveva collocato tra le sue preferenze si è visto superare da docenti con un punteggio inferiore e senza alcuna precedenza; situazione, questa, che integra palese violazione della citata norma del CCNI, atteso che in tali ambiti i posti liberi avrebbero dovuto essere ripartiti secondo l'ordine di punteggio.

Nei termini, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 11.10.2016, ed il Tribunale di Monza, con pronuncia del 14.09.2016 (in atti) hanno affermato che: *“Nel caso in esame, non può non prendersi atto che la ricorrente è stata assegnata presso l'ambito territoriale veneto non indicato come preferenza, mentre altri aspiranti, muniti di punteggio inferiore (a volte di gran lunga) hanno ottenuto l'assegnazione presso uno degli ambiti per cui l'istante aveva optato in via primaria.”* Non vi è dubbio che l'Amministrazione, nella specie, ha violato palesemente, il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuiti nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personale dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi [...] nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censura anche per carenza di istruttoria e disparità di trattamento concreta una violazione dei principi di buona andamento ed imparzialità della p.a. (art. 97 cost.) oltre che dell'art. 1 co. 108, l. 107/15 (assegnazione sulla base di vicinanza allegata all'O.M, dell'art. 6 CCNI mobilità scuola dell'8.04.2016 e dell'O.M. 241/2016”.

Segue che il trasferimento di chi ricorre presso l'ambito territoriale Emilia Romagna 0014, è illegittimo per violazione della norma del contratto collettivo nazionale integrativo dell'8 aprile 2016.

B) La signora Verde, attraverso il presente ricorso, intende inoltre far valere il diritto a vedersi riconosciuti gli ulteriori punti 21 per il servizio *preruolo*, oltre a punti 6 per i giorni di supplenze per un totale di 27 punti totali che non le sono stati riconosciuti con la mobilità.

Nell'allegato D al CCNI dell'8.4.2016 le parti contrattuali hanno stabilito quanti punti avrebbero dovuto essere riconosciuti ai docenti nell'ambito del piano di mobilità, e nei punti B e B2 esse hanno previsto l'attribuzione di 3 punti per ciascun anno di servizio *preruolo* presso le scuole primarie ed un punto ogni 15 giorni di supplenza. Sennonché le “note comuni” riportate in calce alla tabella D hanno circoscritto la portata applicativa dei



predetti punti B1 e B2 prevedendo che «*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*». In altri termini, diversamente da quello svolto presso le scuole statali, il servizio pre-ruolo prestato presso gli istituti paritari non darebbe diritto a nessun punto ai fini della mobilità. Sotto questo profilo, il contratto collettivo è illegittimo e, ai sensi degli artt. 1319 c.c. E 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ult. Cpv del d.lgs. 165/2001, va conseguentemente disapplicato. Invero, dal combinato disposto dell'art. 1 della legge 62/00 (“*Norme per la parità scolastica*”) e dall'art. 2, co. 2, Dl n. 255/2001 conv. in l. 333/01, si ricava il principio della totale equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello svolto alle dipendenze delle scuole paritarie. La prima di dette norme infatti prevede che «*il sistema nazionale è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali*», la seconda che «*i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*» (in questi termini si sono espressi: il Tribunale di Caltagirone con ordinanza dell'11.7.2016, giudizio rg. 535/2016; il Tribunale di Napoli con ordinanza del 31.8.2016, giudizio rg. 17451/2016; il Tribunale di Messina con ordinanza del 26.8.2016, giudizio rg. 4084/2016).

Alla luce di detto principio, atteso anche che con un punteggio superiore la ricorrente avrebbe avuto maggiori *chances* di ottenere il trasferimento negli ambiti indicati nella sua domanda, e addirittura nella provincia di Napoli, con la presente azione si chiede altresì di accertare che oltre ai 33 punti di cui già dispone (+ 6 per ricongiungimento), la medesima ha diritto ad ulteriori 21 punti per il servizio *preruolo* svolto alle dipendenze di istituti paritari legalmente riconosciuti, nonché altri 6 punti per supplenze in scuole statali per un totale di 151 giorni (punti 2 per 45 giorni= 6 punti), dunque per un totale di 60 punti (+6 per il ricongiungimento familiare).

Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad un'interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principio di eguaglianza ed imparzialità dell'agire amministrativo (artt. 3 e 97 cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Conseguentemente, nel rideterminare l'ambito di titolarità della docente Verde, si dovrà tenere conto che ella ha diritto al riconoscimento del maggior punteggio per il quale si è proposto relativo reclamo che non ha trovato accoglimento nella fase stragiudiziale.

E Comunque, aldilà del riconoscimento degli ulteriori punti per il servizio preruolo, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, appare evidente che la ricorrente - già solo con i punti 33 attribuitele in sede di mobilità - sia stata illegittimamente pretermessa nella assegnazione delle sede scolastica, atteso che le è stato assegnato l'Ambito Territoriale di Piacenza, distante centinaia di chilometri dalla città di residenza (espressa con preferenza 84!) laddove vi era la disponibilità di cattedre nella provincia di Napoli e Roma, inopinatamente assegnate a docenti titolari di punteggio inferiore rispetto al suo.

Di contro l'Amministrazione, invocando un non meglio precisato “*algoritmo*” che avrebbe gestito le operazioni assicurando la parità di trattamento, è rimasta sorda ad ogni protesta ed istanza da parte degli interessati, nonostante fosse stato segnalato da più parti la fallacia di detto sistema. E', in sostanza, evidente che un sistema computerizzato non possa che dare risultati errati qualora si inseriscano parametri non corretti e, probabilmente, è



ciò che si è verificato nella fattispecie. Stupisce, però, che l'amministrazione sia rimasta inerme e non abbia voluto correggere gli errori effettuati, addirittura spingendosi ad affermare che il reclamo proposto dall'istante (e da tanti altri docenti) non sarebbe stato preso in considerazione, nonostante fosse stato previsto dall'art. 17 del CCNI che il MIUR medesimo ha sottoscritto (all.11).

ISTANZA CAUTELARE

Fumus boni iuris

Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondata la domanda e sulle quali dovrà emettere il provvedimento che riterrà più idoneo ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito, sono le seguenti:

1. Sull'assegnazione della sede.

Nella fattispecie in esame emerge, più che il fumus, l'evidente fondatezza della domanda.

In merito, ci si riporta a quanto dedotto in fatto ed in diritto circa i motivi di ricorso con l'indicazione delle violazioni e delle illegittimità poste in essere. E precisamente: Il MIUR non ha fornito alcuna motivazione per l'assegnazione della ricorrente ad una sede tanto lontana rispetto a quelle indicate nelle preferenze. Pertanto l'istante non è stato messo in grado di valutare la correttezza della procedura. Il silenzio dell'amministrazione ha impedito a questa difesa di condurre una scrupolosa indagine, affrontata con rigoroso metodo deduttivo (eventualmente anche con l'ausilio tecnico di esperti del settore) e ci si è dovuti affidare a mere ipotesi (sebbene ampiamente plausibili) nel tentativo di comprendere i meccanismi burocratici che hanno portato un esito tanto esecrabile. Anche nella fase della conciliazione che si è conclusa con esito negativo, non si è avuto modo di poter conoscere l'iter attributivo della nuova sede e il procedimento a base dello stesso. Tantomeno si è avuta la possibilità di poter argomentare e/o proporre una soluzione diversa in base alle proprie richieste e proposte effettuate mediante l'istanza!

Ad oggi non può non constatarsi come il risultato conseguito dalla procedura sia certamente contrario alla Legge avendo il Ministero stilato un elenco per cui chi ha un minor punteggio (talvolta anche a punteggio 0) ha trovato una sede di servizio più favorevole rispetto alla sede indicata dalla odierna ricorrente.

Dai pochissimi atti pubblicati dal MIUR si evince con certezza la illegittimità del provvedimento adottato ai danni del lavoratore. Ed infatti, qualora lo sciagurato esito della procedura non fosse cagionato da errore materiale, il metodo applicato dall'amministrazione per assegnare l'istante alla sede spettante è certamente illegittimo.

Il Ccni mobilità, all'art.6 par. "Fase C" punto sub) 1 afferma che *La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza....*

Tale assegnazione della sede pertanto sarebbe dovuta avvenire mediante lo scorrimento della graduatoria fino al limite dei posti disponibili: L'Ufficio territoriale avrebbe dovuto assegnare la prima sede indicata nella domanda di trasferimento, o, in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via i posti come indicati nell'elenco delle



preferenze, il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente.

NULLA di tutto ciò è avvenuto!

In effetti allo stato non è dato neppure conoscere quali sono i motivi per cui l'istante, al pari di tanti colleghi, non ha potuto trovare posto nella prima sede effettivamente disponibile, tra quelle indicate come preferenza, poiché il MIUR non ha, preventivamente reso noto il criterio, il c.d. Algoritmo, utilizzato per l'assegnazione delle sedi; ciò che purtroppo è dato constatare tuttavia, è che siffatto algoritmo, applicato più o meno correttamente, non è certamente stato rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria, e quindi della legge, avendo portato la situazione per cui a maggior punteggio non corrisponde un maggior favore.

A ciò si aggiunga la scarsissima trasparenza operata per tali operazioni i cui atti non sono stati resi pubblici su canali ufficiali della p.a.! A causa di ciò l'istante è costretta ad intuire le ragioni della paradossale situazione in cui versa attingendo alle notizie di stampa e cercando di districarsi per carpire notizie nelle voci che affollano il tribolato panorama scolastico!

Altresì l'errato calcolo del punteggio, così come si dirà al punto successivo ha comportato, indubbiamente, l'assegnazione di una sede meno gradita alla ricorrente che, laddove fosse stato ad ella attribuito il conteggio corretto, sarebbe stata assegnata ad altro ambito non escluso uno nella provincia di Napoli

E comunque, laddove non si volesse tener conto del mancato riconoscimento del punteggio pre-ruolo, ugualmente è stata sbagliata l'assegnazione :

- scorrendo l'elenco dei trasferimenti, infatti, fatte salve le precedenze inerenti lo stato di salute, alcuni docenti vantano un punteggio inferiore a quello della ricorrente che, pertanto, avrebbero diritto ad occupare un posto almeno nell'ambito della provincia laziale.

Sotto questo profilo, come sotto altri già attenzionati dal Tar Lazio che ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza 241/2016 , il contratto sembrerebbe contenere principi in violazione della Carta Costituzionale.

In particolare si assume violato il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3.

Da quanto si evince dalla documentazione versata in atti, infatti, il Ministero avrebbe accantonato, di fatto, dei posti in favore dei vincitori del concorso 2012 in spregio al dettato costituzionale, consentendo a questi ultimi di escludersi dalla mobilità obbligatoria semplicemente confermando la sede provvisoria assegnata lo scorso anno.

Tutti i docenti assunti con il Piano Straordinario di cui alla legge 107, FASE C, avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle sedi secondo l'unico criterio del punteggio; non si comprenderebbe, altrimenti, perché docenti con parità di titoli, provenienti da graduatorie differenti ma comunque equivalenti, dovrebbero essere preferiti, senza ragione apparente, nella scelta della sede.

I docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, tutti obbligati a partecipare al Piano Straordinario di mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione della sede definitiva, tenendo conto del punteggio e non certo per aver superato un concorso (fatto antecedente



all'immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1995 o nel 1999. Si fa presente all'Intestato Tribunale, proprio su quest'aspetto, che nel caso di specie è ancora più accentuata la disparità di trattamento perchè anche la ricorrente è vincitrice di concorso nell'anno 1990.

Tanto i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 quanto quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta immessi in ruolo, hanno il diritto di essere trattati in modo equo e secondo giustizia anche nell'assegnazione della sede.

Di ciò ha tenuto conto anche il TAR Lazio con il provvedimento richiamato che ha sospeso l'ordinanza 241/2016 proprio con riferimento "*alla possibilità per gli idonei del concorso 2012 di partecipare al piano confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria*"; in siffatta situazione il MIUR disattendendo il provvedimento giudiziale, ha continuato ad applicare quanto disposto nell'ordinanza con innegabile nocumento in danno dei ricorrenti. Detta ordinanza avrebbe dovuto essere disapplicata in ragione del provvedimento di sospensione e, conseguentemente, le sedi assegnate ai docenti sulla scorta del punteggio posseduto (diversamente da come si è operato). Il MIUR, con il proprio comportamento, a parere di questa difesa in spregio alla Carta Costituzionale, ha creato "fasce" di docenti preferendone alcuni rispetto ad altri abiurando i principi di buon andamento dell'Amministrazione allorquando, in tal guisa, è facile incorrere in arbitrii ed abusi, che, nel caso che ci occupa, si sono puntualmente verificati. A ciò si aggiunga che il Ministero ha allegato all'ordinanza 241/16 le cd tabelle di vicinanza secondo le quali, laddove i candidati non avessero espresso tutti gli ambiti nazionali, il sistema (il cui algoritmo di funzionamento è ad oggi ancora un mistero) avrebbe cercato di accontentare le preferenze tenendo conto di dette tabelle; risulta particolarmente difficile immaginare che, partendo anche dalla provincia di Napoli, alla ricorrente non sia stato possibile attribuire una sede un po' più vicina.

2. Violazione di legge.

In data 08.04.2016 è stato stipulato il CCNI sulla mobilità che ha creato un totale stravolgimento della macchina amministrativa scolastica.

Invero, quanto disposto dal CCNI del 08.04.2016 si pone in netto contrasto con la disciplina ordinaria in materia di trasferimenti di personale docente e di mobilità professionale: è evidente la violazione degli artt. 436, 470 e 475 comma 4 del D. Lgs. 297/1994.

Secondo quanto disposto dal T.U., infatti, l'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

Chiaro è, poi, l'art. 470 D. Lgs. 297/1994 sulla mobilità professionale laddove individua in maniera corretta e rigorosa i margini della contrattazione collettiva nazionale integrativa, che deve operare (sempre e comunque) senza pregiudicare e/o modificare la disciplina dei trasferimenti a domanda, né quella dell'assegnazione provvisoria di sede di cui all'art. 475 dello stesso T.U. 39

Quanto finora argomentato trova conferma anche a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Brunetta all'art. 2, commi 2 e 3 bis del testo unico sul pubblico impiego, laddove si stabilisce che la contrattazione collettiva



nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga.

Ed ancora:

L'art. 399 del D. Lgs. 297/1994, al comma 3, stabilisce che *“i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici ed in altra provincia prima di tre anni scolastici”*; da ciò l'inapplicabilità della procedura di mobilità professionale ai docenti delle fasi B e C del Piano Straordinario applicate nel caso di specie.

È evidente che tutte le citate disposizioni di legge in materia di mobilità professionale siano state disattese, anzi illegittimamente derogate dal CCNI dell'08.04.2016.

Tutto ciò detto è quanto emerso a seguito del recentissimo arresto della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 187 del 20.07.2016, ha evidenziato l'illegittimità, l'arbitrarietà nonché l'illiceità delle procedure adottate dal Miur in materia di mobilità.

Pertanto, la ricorrente, assunta nell'anno scolastico 2015/2016 all'esito delle fasi B e C del Piano Straordinario di immissioni in ruolo si ritrova, ad oggi, a dover subire una situazione di grave disagio determinato dalla violazione di norme imperative di legge.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per addivenire ad una pronuncia di totale accoglimento delle domande formulate in quanto la stessa è stata obbligata a presentare una domanda di mobilità vietata dalla legge.

Gli errori e le parzialità commessi dagli Uffici periferici del MIUR hanno costretto i docenti ad inoltrare ripetutamente istanze di accesso agli atti e solleciti alle stesse tutte inevase.

3. Trasferimenti nella P.A.. Distanze chilometriche.

In ultimo, e senza recesso da quanto fin qui argomentato, si rileva come i docenti siano stati trasferiti in sedi molto distanti dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia.

In tema di mobilità obbligatoria, infatti, la legge prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad oltre 50 Km dalla sede di prima assegnazione; nel caso che ci occupa detto principio è stato ampiamente violato minando l'esistenza stessa dei lavoratori e mortificandone la professionalità ed il legame con il territorio che, per un docente è imprescindibile, essendo riservato a questi ultimi un gravoso ed onorevole compito di seguire soggetti più deboli.

A ciò si aggiunga che un simile sacrificio, tra l'altro richiesto per un triennio, non ha nessuna contropartita economica tale da facilitare l'eventuale inserimento in un nuovo (e lontano) contesto sociale.

Sulla scorta di quanto disposto dal Decreto PA, oggi vigente, esistono tre livelli di mobilità obbligatoria con distanze chilometriche che vanno da massimo 50 per il primo, 50/100 per il secondo ed oltre 100 per il terzo; qui siamo in presenza di un fenomeno migratorio e non di un semplice trasferimento in quanto si sta chiedendo ai lavoratori di trasferire il centro della propria attività lavorativa, per almeno tre lunghi anni, a distanze davvero improponibili dai propri affetti, dal proprio vissuto, dalla propria vita, minandone l'intera esistenza e,



conseguentemente, la produttività, ovvero chiedendo loro un trasferimento coatto dell'intero nucleo familiare, impossibile da attuare.

4. MANCANZA DI MOTIVAZIONE

Il provvedimento mediante il quale l'Amministrazione scolastica ha assegnato l'istante ad una sede indicata nella domanda di trasferimento, dopo molte altre, e ha rigettato la richiesta di trasferimento su un posto maggiormente preferito dalla docente, si a dir poco carente di motivazione.

Difatti l'amministrazione si è limitata ad assegnare la ricorrente ad un ambito territoriale evidentemente distante senza alcuna motivazione, né di carattere generale, - il metodo utilizzato ad oggi rimane un mistero - né particolare - cioè con specifico riferimento alla posizione della ricorrente. L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, CON UN MINIMO GRADO DI CERTEZZA E COMPLETEZZA, LE RAGIONI SPECIFICHE CHE HANNO CONDOTTO LA P.A. AD ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO CENSURATO, E' CIRCOSTANZA CHE DA SOLA PROVA L'ILLEGGITIMITA' DELLA CONDOTTA AMMINISTRATIVA.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.241 del 07.08.1990 l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi (Consiglio di Stato sentenza 11.10.2005 n.5479).

Si noti altresì l'evidente violazione di legge contenuta nella mail inviata all'istante con la quale l'amministrazione ha comunicato l'esito del provvedimento di trasferimento, del tutto priva di motivazione! (all- 13)

In altre parole il MIUR ha chiesto al lavoratore di fidarsi ciecamente delle procedure automatiche del sistema informatico del ministero, ribaltando diametralmente l'intenzione del legislatore consacrata nell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

L'amministrazione infatti tenta di sottrarsi a siffatto obbligo utilizzando una mera clausola di stile: rendendosi cioè disponibile a soddisfare "eventuali richieste di chiarimento" presso " gli uffici amministrativi competenti", con ciò svuotando completamente il contenuto della norma in oggetto.

Per le suddette motivazioni né il provvedimento di trasferimento, né tanto meno siffatta comunicazione possono in alcun modo essere considerati come adempimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede peggiore, rispetto a chi vanta un minor punteggio.

È illuminante sul punto il Consiglio di Stato il quale ha rilevato che il difetto di motivazione nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appare diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento" consiglio di stato sez IV sentenza 9 ottobre 2012 n.5257.

Inoltre già altri Tribunale si sono espressi in senso favorevole ai ricorrenti in situazioni del tutto simile a quella per cui si precede, relativamente alla violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede, di buon



andamento della P.A. Ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. (Trib.Taranto del 20.09.2016, Tribunale Trani del 14.09.2016; Tribunale di Foggia del 05.10.2016)

Fermo restando quindi il difetto di motivazione e l'invalidità dell'atto impugnato, ci si riserva di fornire ulteriori argomentazioni che si riterranno utili a seguito delle difese di controparte.

5. Servizio prestato nella scuola paritaria e giorni di supplenze e sua valutazione.

La tabella allegata al CCNI mobilità e relativa al punteggio attribuibile in ragione del servizio pre ruolo prestato (3 punti per ogni anno di servizio) richiama, ancora una volta, l'art. 485 del 33 T.U. del 1994 secondo il quale detto punteggio viene attribuito in ragione di quello utile ai fini della ricostruzione della carriera.

Tale richiamo è palesemente errato!

Il TU, infatti, nell'indicare quale servizio utile quello prestato nelle scuole statali e non statali parificate e pareggiate, non menzionerebbe le scuole paritarie.

La ragione è molto semplice: le scuole paritarie sono state istituite soltanto con la legge 62/2002, successiva all'entrata in vigore del testo unico e, in ossequio al disposto della legge 53/2003, fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione.

Nell'allegato D al CCNI dell'8.4.2016 le parti contrattuali hanno stabilito quanti punti avrebbero dovuto essere riconosciuti ai docenti nell'ambito del piano di mobilità, e nei punti B e B2 esse hanno previsto l'attribuzione di 3 punti per ciascun anno di *servizio preruolo* presso le scuole primarie ed un punto ogni 15 giorni di supplenza. Le "note comuni" riportate in calce alla tabella D hanno circoscritto la portata applicativa dei predetti punti B1 e B2 prevedendo che «*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*».

In altri termini, diversamente da quello svolto presso le scuole statali, il servizio pre-ruolo prestato presso gli istituti paritari non darebbe diritto a nessun punto ai fini della mobilità.

Altresì sotto questo profilo, il contratto collettivo è illegittimo e, ai sensi degli artt. 1319 c.c. E 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ult. Cpv del d.lgs. 165/2001, va conseguentemente disapplicato.

Invero, dal combinato disposto dell'art. 1 della legge 62/00 ("Norme per la parità scolastica") e dall'art. 2, co. 2, Dl n. 255/2001 conv. in l. 333/01, si ricava il principio della totale equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello svolto alle dipendenze delle scuole paritarie. La prima di dette norme infatti prevede che «*il sistema nazionale è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali*», la seconda che «*i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*» (in questi termini si sono espressi: il Tribunale di Caltagirone con ordinanza dell'11.7.2016, giudizio rg. 535/2016; il Tribunale di Napoli con ordinanza del 31.8.2016, giudizio rg. 17451/2016; il Tribunale di Milano ordinanza n. 6202/2016 del 20.07.2016).

«*Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione*



dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita'. (Art. 1)

In tema di personale docente delle scuole statali, l'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970, convertito nella legge n. 576 del 1970 prevede, ricorrendone le condizioni di merito, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo di insegnamento pre-ruolo “per effetto della sentenza n. 228 del 1986 della Corte costituzionale, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico non statale o pareggiato, purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi escludere, in assenza di tale omogeneità, l'irragionevolezza della mancata estensione del beneficio”. (Cass. Civ., Sent. n. 16623 dell'1.10.12)

Anche nel merito, i Tribunali di Roma (21.04.2016 e Rimini (sent. 64/2014) nonchè Tribunale di Napoli con ordinanza n.16877del 06 settembre 2016 hanno ritenuto detto servizio interamente valutabile ai fini della ricostruzione di carriera dei docenti.

Lo stesso Ministero, nel corso del tempo dopo un'iniziale ritrosia, ha iniziato a riconoscere il servizio prestato in siffatte istituzioni come utile e valutabile; ciò anche sulla scorta di elaborazioni giurisprudenziali seguite alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 1102/00 pure in atti.

Alla luce di detto principio, atteso anche che con un punteggio superiore la ricorrente avrebbe avuto maggiori chances di ottenere il trasferimento negli ambiti indicati nella sua domanda, con la presente azione si chiede altresì di accertare che oltre ai 33 punti di cui già dispone (+ 6 per ricongiungimento), la medesima ha diritto ad ulteriori 27 punti per il servizio *preruolo* svolto sia alle dipendenze di istituti paritari legalmente riconosciuti, e per supplenze in scuole statali (punti 2 per 45 giorni), dunque per un totale di 60 punti (+6). Peraltro, diversamente opinando, si porrebbe ad un'interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria al principio di eguaglianza ed imparzialità dell'agire amministrativo (artt. 3 e 97 cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche

Orbene, in un siffatto quadro normativo e giurisprudenziale, è evidente come gli Uffici Scolastici, regionale e provinciale, che non hanno nemmeno esitato i formali reclami notificati da tutti i ricorrenti, siano incorsi in un macroscopico errore che ha inficiato, conseguentemente, l'assegnazione della sede definitiva, obbligandoli, loro malgrado, ad andare a svolgere l'attività lavorativa in sedi lontanissime dalla propria residenza.

Una simile lacuna normativa (utilizzata ad arte dal resistente ministero che poteva rimediare in sede di stesura del CCNI), ha provocato grave ed irreparabile danno alla ricorrente per la quale si chiede sin d'ora il riconoscimento dei danni subiti in virtù di ambito e sede scolastica assegnati illegittimamente sulla base di punteggi errati, la cui quantificazione ci si riserva di individuare nel separato giudizio di merito (cfr. Tribunale di Bari sent. del 09.11.12).

Sul punto, tra l'altro, è intervenuto anche il decreto 255/2001 convertito in legge 153/01 che statuisce espressamente la pari dignità (anche in termini di punteggio) dei due tipi di servizio prestati sempre all'interno del sistema nazionale di istruzione.

Periculum in mora



La tutela ex art. 700 c.p.c. è applicabile al caso di specie.

La mancata legittima assegnazione seguendo i criteri sopra esposti, comporterebbe un grave danno alla ricorrente nel riconoscimento del proprio diritto: deve infatti osservarsi che il tempo necessario per far valere il proprio diritto nel giudizio ordinario potrebbe frustrare le aspettative della ricorrente ad ottenere una tutela effettiva all'esito del giudizio in quanto, nelle more dello stesso, l'amministrazione potrebbe destinare altri dipendenti al posto in astratto spettante, quali ad esempio i posti vacanti nell'ambito territoriale del comune di residenza, frustandone così il diritto a essere preferita, o in ogni caso a essere posta in comparazione, nella destinazione presso tali sedi. Si segnala che al momento vi sono ancora molti posti disponibili, in quanto riservati in vista dell'esito del concorso a cattedra attualmente in corso, o per altre esigenze (vedi supplenze su organico di fatto); pertanto qualora il giudizio si concludesse oltre il termine di tali procedure di reclutamento, l'esaurimento di tutti i posti disponibili precluderebbe ulteriormente il soddisfacimento dei diritti della ricorrente.

Si veda sul punto l'elenco pubblicato dall'amministrazione regionale attinente ai posti rimasti disponibili sul territorio regionale, all'esito delle fasi B e C della mobilità in parola.

Inoltre la mancata legittima assegnazione della ricorrente ad una sede di servizio di gran lunga più vicina rispetto a quella assegnata, e certamente compatibile con la residenza del proprio nucleo familiare, espone la ricorrente all'attuale rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile alla propria vita personale, familiare e di relazione.

Infatti, come anticipato, la ricorrente è madre di due figli di anni 15 e 12 nel pieno della loro fase adolescenziale.

Si pensi quali gravissime conseguenze possono ricadere in capo ad una madre ed a due figli in una età così delicata, costretti a vivere lontani tra loro per gran parte dell'anno!

L'impossibilità di provvedere ai bisogni propri dei figli è certamente in generale, un danno ingiusto che ricade su tutta la famiglia della ricorrente, tale da pregiudicare in modo irreversibile, data la delicata fase di crescita dei figli, l'adempimento dei doveri parentali ed il corretto esercizio del diritto di contribuire alla formazione ed allo sviluppo della loro personalità.

Insomma la famiglia della ricorrente, privata della presenza della moglie- madre, in mancanza di un provvedimento del Magistrato, dovrebbe prepararsi a scelte inique e molto difficili atteso che non c'è modo alcuno di conciliare la sede di servizio con le esigenze familiari ed economiche.

Tale situazione di difficoltà incide direttamente sui diritti inerenti la persona e certamente di natura non patrimoniale, in particolare il diritto ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che trova il proprio addentellato costituzionale nell'art.36 Cost.

In più la ricorrente non può trascorrere del tempo con la propria famiglia, venendo meno al suo diritto – dovere irrinunciabile di educare i figli, riveniente direttamente dall'art.30 della Carta Costituzionale.

Ove non intervenga immediata tutela dei diritti irrinunciabili della ricorrente, quindi, i pregiudizi alla vita familiare e di relazione diverrebbero, nel tempo occorrente a far valere le proprie ragioni per le vie ordinarie, ancor più gravi ed irreparabili, ove solo si pensi che la ricorrente sarebbe costretta – a trasferimento oramai già avvenuto – a



trascorrere tutto il tempo fino al 30 giugno in quanto trasferitasi in un'altra città distante ben 750,00 Km di distanza. Tutto ciò a discapito della famiglia abituata alla presenza della ricorrente e quindi a stare lontana dai propri affetti e a privare se stessa e i congiunti di ingenti risorse economiche che le assicurerebbero un'esistenza certamente più tranquilla. Infatti non è difficile immaginare che l'intero stipendio della ricorrente viene investito per i viaggi nei fine settimana per tornare da Piacenza a Napoli, nonché per le spese di affitto e gestione della casa come opportunamente si è documentato in atti.

Il danno si mostra poi di deflagrante entità se si considera che a mente dell'art.399 comma 3 del d.lgs n.297/1994, la docente è costretta a rimanere per un triennio sulla sede di servizio assegnata!

Ed ancora, *si paventa un grave pregiudizio che deriverebbe alla ricorrente osservandosi che il tempo necessario per far valere il proprio diritto nel giudizio ordinario potrebbe frustrare le aspettative della ricorrente a ottenere una tutela effettiva all'esito del giudizio, in quanto, nelle more dello stesso, l'amministrazione potrebbe destinare altri dipendenti al posto in astratto spettandole, quali ad esempio i posti vacanti nell'ambito territoriale del comune di residenza, frustrandone così il diritto ad essere preferita, o in ogni caso a essere posta in comparazione, nella destinazione presso tali sede.* In tal senso Tribunale di Brindisi ordinanza n.18961/2016

Altresì sussiste il periculum in mora rendendosi apprezzabile il pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art.30 Cost.), la tutela della maternità e dell'infanzia (art.31 Cost) ed il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l'adempimento dell'essenziale funzione familiare (art.37 Cost.). Va considerato che, notoriamente, il trasferimento di un componente della famiglia, nella specie la ricorrente, madre di due figli in età scolare, comporterebbe un *vulnus* non altrimenti riparabile alla vita coniugale e familiare. Il tutto risulta ulteriormente complicato dal fatto che l'assegnazione de quo non consente in alcun modo alla ricorrente di viaggiare giornalmente tra il luogo di residenza familiare (Campania) e la sede di insegnamento (Emilia Romagna), al fine di poter assicurare la sua presenza in famiglia, stante la notevole distanza tra le due regioni. Infatti i figli della ricorrente sono quotidianamente "rimbalzati" tra le dimore dei nonni per consentire la loro cura e sequela, considerando anche che il padre, marito della ricorrente, svolge un lavoro con dei turni giornalieri che lo tengono fuori casa dalle 8.00 del mattino alle ore 18,00 di sera.

In altri termini, il mancato subitaneo accoglimento della presente domanda, pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare della ricorrente, danni come tali, non suscettibili del ristoro per equivalente!

In tal senso Tribunale di Monza reg.gen. 1416/2016

E' insomma chiaro che la lavoratrice si trova innanzi ad una vera e propria beffa: rinunciare ingiustamente alla propria carriera ed al proprio posto di lavoro, proprio nel momento in cui sembrava finalmente raggiunta la meritata stabilità al termine di anni di sacrifici, ed all'esito di un percorso selettivo che l'ha vista, "teoricamente" vincitrice, oppure rinunciare a crescere e seguire nel loro percorso formativo i propri figli e a vivere con la propria famiglia.



E' chiaro che un siffatto “ricatto” non dovrebbe essere posto a nessun lavoratore, tanto più una madre, poiché la scelta sarebbe amaramente, assai scontata.

Esiste di certo il concreto pericolo che il tempo necessario a far valere il diritto per il tramite delle vie ordinarie possa determinare, ove la condotta illegittima venga perpetuata (e non se ne può dubitare), un pregiudizio irreparabile non risarcibile per equivalente.

A tal uopo si offre in comunicazione ordinanza n.18961/2016 emessa dal Tribunale di Brindisi

Tutto ciò premesso la ricorrente, ut supra rapp.te difesa dom.ta

RICORRE

a codesto Ecc.mo Tribunale perché, previa ogni formalità ed adempimento di rito, voglia, ai sensi degli artt. 700, 669 sexies, septies e segg. c.p.c., e di ogni altra norma relativa, considerato l'urgenza del caso, emettere, inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 669 sexies c.p.c., ogni provvedimento che appaia più idoneo alla immediata protezione dei suoi diritti e comunque idoneo ad assicurare l'effettività della futura decisione nel merito sull'oggetto del giudizio, per cui si propongono le seguenti

CONCLUSIONI

affinché l'adito Tribunale, previa fissazione in via d'urgenza dell'udienza di discussione del ricorso,

voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- A)** previa sospensione, disapplicare e/o annullare in quanto illegittima l'assegnazione della ricorrente presso l'ambito territoriale Emilia Romagna 014, e così di ogni provvedimento in tal senso reso dalla resistente in occasione della procedura di mobilità nazionale innanzi censurata;
- B)** disapplicare, per quanto necessario, la O.M. 241 dell'8.4.2016 ed il CCNI dell'8.4.2016, con ogni relativo allegato, in riferimento al rapporto di lavoro in essere, dichiarare invalida ogni disposizione lesiva, iniqua e peggiorativa in base alla quale, anche per effetto della riscontrata, falsa, e, comunque, erronea applicazione delle stesse, la ricorrente è stata trasferita dalla sede scolastica in cui legittimamente era alle sedi scolastiche il cui trasferimento con il presente atto è cautelatamente impugnato.
- C)** contestualmente ordinare all'intimata Amministrazione l'assegnazione della ricorrente nell'ambito che sia di spettanza secondo il combinato criterio di cui al CCNI Mobilità2016/2017 del punteggio e dell'ordine di espressione delle preferenze in domanda;
- D)** per effetto, dichiarare il diritto dell'istante ad essere assegnata all'ambito territoriale Campania, e precisamente presso la scuola dove è stato effettuato l'anno di prova scuola “G.Pascoli” sita in Grumo Nevano o all'ambito Lazio o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;
- E)** il tutto tenendo anche conto che alla ricorrente, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni - Tabella D – allegate al CCNI mobilità a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 - per la parte in cui stabiliscono che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile - andrà riconosciuto il diritto alla valutazione dell'insegnamento prestato in scuole paritari e parificate, nonché per i giorni di supplenza prestati, nella stessa



misura in cui è stato valutato il servizio statale per un totale di ulteriori 27 punti. Quindi per un totale complessivo di ulteriori punti 27 da aggiungere ai 33 riconosciuti oltre ai 6 per il ricongiungimento familiare per un totale di punti 60 + 6 per il ricongiungimento familiare;

F) contestualmente, dichiarare il diritto della ricorrente all'ulteriore punteggio di cui quindi pure si chiede accertarsi la fondatezza, anche in via autonoma, con attribuzione di ulteriori **21** punti nell'ambito delle operazioni di mobilità per la scuola primaria.

G) dichiarare altresì il diritto della ricorrente all'ulteriore punteggio di punti 6 per i giorni di supplenze effettuate in scuole statali.

H) per l'effetto del riconoscimento dell'ulteriore punteggio pari a punti 27, di cui sopra, assegnare la sede spettante alla ricorrente in base alle preferenze espresse nella domanda di mobilità in un ambito della Campania.

Con vittoria di onorari e spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Valore della controversia di pubblico impiego indeterminabile per il quale verrà versato un contributo di € 259,00.

IN UNO AL PRESENTE RICORSO SI DEPOSITA:

1. Contratto collettivo nazionale integrativo mobilità dell'8.4.2016 O.M.241/2016;
2. Contratto anno prova Grumo Nevano;
3. contratto triennale Emilia Romagna;
4. Istruzioni impartite dal MIUR al programmatore del *software* usato per il trattamento delle domande dei docenti;
5. Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 15992 del 29/7/2016;
6. Bollettino trasferimenti Regione Campania;
7. sunto delle assegnazioni in Campania con punteggio inferiore alla ricorrente;
8. Bollettino trasferimenti Regione Lazio;
9. sunto delle assegnazioni in Lazio con punteggio inferiore alla ricorrente;
10. Domanda di mobilità presentata dalla ricorrente da cui si evince il punteggio con il quale ha partecipato alle operazioni di mobilità;
11. data di invio domanda mobilità
12. Risposta Miur su attribuzione punteggio
13. Nota mail con cui alla ricorrente è stato comunicato l'ambito di titolarità;
14. reclamo presentato dalla ricorrente per mancata attribuzione punteggio scuola paritaria;
15. reclamo avverso attribuzione ambito;



16. rigetto reclamo;
17. istanza di conciliazione con elenco precedenze con punteggio inferiore nell'ambito Lazio;
18. verbale di conciliazione negativo;
19. Stato di famiglia;
20. Certificati di servizio in scuola paritaria parificata;
21. certificati di servizio supplenze scuola statale;
22. Documentazione sul danno (costi e distanze);
23. contratto di locazione ricevute;
24. Giurisprudenza richiamata nel ricorso;
25. Bollettino dei trasferimenti su scala nazionale.
26. Diploma magistrale
27. attestazione concorso 1990 superato

Verificato che non si può contenere la busta entro i 30 MB, si segnala che l'invio telematico sarà multiplo e che i docc. verranno inviati con altre buste.

Sant'Antimo, li 07.12.2016

Avv. Lucia Russo



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE IN
CONFRONTO DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. ATTRAVERSO
PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL MIUR

Il sottoscritto avvocato che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura allegata agli atti,
premessi che:

a) il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla sua immediata ricollocazione, in via cautelare, presso le originarie sedi scolastiche di lavoro, e dunque il ripristino, stante il periculum irrimediabile, della situazione di fatto e di diritto antecedente alle operazioni di mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2016/2017, effettuate dal Ministero resistente sulla base della legge 107/2015 e di ogni norma relativa, di qualsiasi fonte e grado.

b) Tanto sul presupposto dell'accertamento del fumus del diritto della ricorrente all'inserimento corretto e valido negli elenchi della mobilità su tutto il territorio nazionale, mediante il riconoscimento, tra l'altro del suo diritto a vedersi conteggiato il punteggio per il servizio pre-ruolo.

c) I soggetti potenzialmente controinteressati non sono soltanto quelli già indicati, dal momento che la rielaborazione delle graduatorie o la ripetizione delle operazioni di fase può in astratto coinvolgere un numero rilevante ed imprecisato di docenti.

d) Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti che, in virtù della concessione dei provvedimenti urgenti richiesti e del rifacimento delle graduatorie per la mobilità straordinaria relative all'anno scolastico 2016/2017 per i tipi di posto comune della scuola primaria, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente.

e) I soggetti interessati dalle fasi del piano di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c) dell'art. 1 della legge n. 107/2015 sono chiamati ad esprimere, ai sensi del successivo comma 100, l'ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale, così consentendo a tali soggetti di poter individuare, su tutto il territorio nazionale, più province in cui presentare domanda al fine di aumentare le proprie chances di trovarsi in posizione utile per l'assunzione; tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, quindi, hanno diritto a concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

f) Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del grande numero dei destinatari.

g) Considerato che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso, e l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significativa, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in un giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della



Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"; e che, oltretutto, la pubblicazione sulla G.U. appare oltremodo onerosa.

h) Ritenuto che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica, ed in tal senso il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

i) Rilevato, infine, che tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal dal Giudice del Lavoro in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12)

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato formula

ISTANZA

affinché il Giudice, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con modalità diverse, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami,

VOGLIA AUTORIZZARE

LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie di mobilità straordinaria per l'anno 2016/2017 per i tipi di posto comune per scuola primaria

ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR del testo integrale del ricorso e del pedissequo decreto, da eseguirsi ad opera dello stesso MIUR, con onere di indicazione dei seguenti dati:

- Autorità giudiziaria presso cui si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nomi della parte ricorrente ed indicazione delle parti convenute;
- sunto dei motivi del ricorso;
- indicazione dei controinteressati genericamente individuati come:

“TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali, interregionali e nazionali) del personale docente di ruolo per tutti gli ambiti territoriali per la mobilità straordinaria dell'anno scolastico 2016/2017 che per effetto dell'accoglimento delle domande vedrebbero incisa la loro posizione”.

- nei confronti delle Amministrazioni convenute, mediante notifica di copia del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti all'avvocatura Distrettuale dello Stato di

Napoli 07.12.2016

Avvocato Lucia Russo

